Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 settembre 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il giorno 9 settembre 1959, alle ore 11,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il dottor Roberto Quesada Jimenez, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Costa Rica.

(5111)

Il giorno 9 settembre 1959, alle ore 11,50 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il signor Armando Sol, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di El Salvador.

(5110)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1959, n. 729.

Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di diritto agrario comparato presso l'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge 13 febbraio 1957, n. 87, relativa alla trasformazione dell'Osservatorio italiano di diritto agrario in Istituto di diritto agrario internazionale e comparato con sede in Firenze;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze in data 18 novembre 1958 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di diritto agrario comparato in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 116. — VILLA

Repertorio n. 462

Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di diritto agrario comparato presso la Facoltà di giurisprudenza della Università degli studi di Firenze.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantotto e questo di diciotto del mese di novembre in Firenze, in una sala del Rettorato dell'Università, avanti di me dott. Tullio Gallo, nato a Trento il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettorale del 1° luglio 1950,

Alla presenza dei testimoni cogniti e idonei signori:

Sacchi dott. Osvaldo, nato a Figline Valdarno l'11 marzo 1902 e residente in via del Ferrale 12, Firenze,

Lazzeri rag. Luigi, nato a Firenze il 28 luglio 1905 e qui residente in via Micheli 3,

Sono comparsi i signori:

Lamanna prof. E. Paolo, nato a Matera il 9 agosto 1885, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco 4, non in proprio ma quale rettore dell'Università degli studi di Firenze, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberato del Consiglio di amministrazione del 14 aprile 1958 che si allega sotto la lettera « A » come parte integrante del presente atto,

Bolla avv. prof. Giangastone, nato a Firenze il 1° aprile 1882, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco 4, non in proprio, ma quale commissario governativo dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 6 giugno 1957, n. 1222,

Premesso

che con lettera del 22 febbraio 1958, n. 1184, il commissario governativo dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato istituito presso l'Università degli studi di Firenze con legge 13 febbraio 1957, n. 87, ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di diritto agrario comparato allo scopo di incrementare gli studi relativi ai problemi didattici e scientifici pertinenti al diritto agrario nel duplice intento di servire la scuola e di contribuire alla specializzazione del personale docente e assistente necessario alla vita dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (allegato « B »),

tenuto presente che la istituzione di questo insegnamento rientra nelle possibili attività previste dalle norme statutarie dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato,

che in conseguenza di quanto sopra il succitato commissario governativo si è impegnato di assumere a carico dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato la spesa per il mantenimento del posto del professore di ruolo di diritto agrario comparato,

che la Facoltà di giurisprudenza, presso la quale l'insegnamento viene impartito, e il Senato accademico hanno riconosciuto rispettivamente nelle adunanze del 7 marzo 1958 e 2 aprile 1958, come pienamente rispondente agli interessi degli studi l'istituzione del predetto posto di ruolo (allegati « C » e « D »),

che il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze, nell'adunanza del 14 aprile 1958, ha esaminato ed approvato nell'ambito della sua competenza le proposte formulate sulla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il Rettore a stipulare la presente convenzione,

che con successiva deliberazione della Facoltà di giurisprudenza del 22 maggio 1958 approvata dal Senato accademico il 4 giugno 1958, e dal Consiglio di amministrazione il 9 giugno 1958, si è convenuto che qualora e solo in sede di prima applicazione della convenzione stessa la Facoltà di giurisprudenza incontrasse gravi difficoltà per provvedere alla copertura dell'insegnamento di diritto agrario comparato, è autorizzata a coprire la cattedra in questione con l'insegnamento di diritto privato comparato (allegati « E » « F » « G »);

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Firenze è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di giurisprudenza, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di diritto agrario comparato.

In sede di prima applicazione, e comunque non oltre il termine dei primi venti anni, della presente convenzione, la Facoltà di giurisprudenza è autorizzata, qualora incontri gravi difficoltà per provvedere alla copertura dell'insegnamento di diritto agrario comparato di cui alla convenzione presente, a coprire la cattedra con l'insegnamento di diritto privato comparato, fermo però l'obbligo specifico da parte del titolare della cattedra medesima di insegnare effettivamente anche monograficamente, diritto agrario comparato.

Art. 2.

L'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato assume l'obbligazione di corrispondere annualmente all'Università degli studi di Firenze per il mantenimento del posto di ruolo di diritto agrario comparato, o se del caso diritto privato comparato di cui all'art. 1, e al momento della richiesta dell'Università medesima, la somma che sarà necessaria per il pagamento dello stipendio annuo e di quant'altro dovuto, in virtù di legge, al professore che sarà chiamato a ricoprire la cattedra di cui sopra e comunque non inferiore a L. 3.000.000 (tre milioni) annue.

Qualora, successivamente alla richiesta di cui al comma precedente e per il periodo riferentesi alla medesima, venissero ad essere apportate, per disposizione di legge, variazioni allo stipendio del predetto professore, l'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato si impegna a versare all'Università la somma corrispondente a tali variazioni, rispetto alla somma precedentemente richiesta dall'Università medesima.

Art. 3.

L'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato assume inoltre l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Firenze, oltre la somma di cui all'art. 2, l'ammontare corrispondente al 20 % della somma stessa, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

L'ammontare di cui al precedente comma viene intanto fissato in non meno di L. 600.000 (seicentomila) annue restando inteso che l'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato s'impegna a versare all'Università la somma corrispondente alle eventuali variazioni di stipendio che, per disposizioni di legge, venissero apportate al trattamento dei professori universitari.

Art. 4.

L'Università degli studi di Firenze si obbliga, in esecuzione di quanto precedentemente indicato, a:

a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento di diritto agrario comparato o di diritto privato comparato, di cui all'art. 1, compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra in conto entrate del Tesoro;

b) versare annualmente allo Stato in conto entrate del Tesoro la somma corrispondente al 20 % o quella corrispondente alle eventuali variazioni secondo l'art. 3 della presente convenzione.

Art. 5.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze a norma del susseguente art. 6;

b) se non venga corrisposta la ulteriore somma al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2, comma secondo,

c) se vengano a cessare e in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti e tre i casi predetti il posto di professore di ruolo suddetto s'intenderà senz'altro soppresso e il titolare della cattedra medesima cesserà immediatamente dal servizio.

Art 6.

La presente convenzione avrà la durata di venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Firenze del professore titolare della cattedra di diritto agrario comparato o di diritto privato comparato e s'intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università degli studi di Firenze, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo in virtù dell art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n 1592.

Questo atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testimoni medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione della Università degli studi di Firenze.

Si omette lettura dei sette allegati perche le parti, col mio consenso, vi hanno rinunciato.

Il presente atto consta di nove pagine e sin qui parte della successiva di numero tre fogli di carta libera uso bollo ed è scritto da persona di mia fiducia salvo quanto notasi di mio pugno.

F to *L. Paolo Lamanna*
» *Giangastone Bolla*
» *Osvaldo Sacchi* teste
» *Luigi Lazzeri* teste
» *Tullio Gallo*

Registrato a Firenze (Atti civili) addì 4 dicembre 1958 al n. 6729, vol 565. Esatte lire (*gratis*).

Allegati (*omissis*).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1959, n. 730.

Ripartizione degli utili della « lotteria di Monza » svoltasi a Monza il 28 giugno 1959.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468 e 10 maggio 1956, n. 550;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della « lotteria di Monza » che si è svolta a Monza il 28 giugno 1959, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1.	Croce Rossa Italiana, Roma	6,96 %
2.	Associazione Nazionale ex Internati (A.N.E.I.), Roma	5,22 %
3.	Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Roma	2,61 %
4.	Associazione Nazionale Reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla Guerra di Liberazione, Roma	3,48 %
5.	Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, Roma	3,48 %
6.	Villaggio dei Ragazzi, Maddaloni (Caserta)	4,35 %
7.	Associazione Italiana Protezione Infanzia, Roma	3,48 %
8.	Unione Italiana « Pallone Elastico », Roma	1,75 %
9.	Istituto Universitario Orientale, Napoli	1,75 %
10.	Opera Pia « S. Antonio di Padova »: Ospizio, Casa di cura, Siderno Marina (Reggio Calabria)	1,75 %
11.	Ospedale Civile « SS. Annunziata », Sant'Arsenio (Salerno)	2,61 %
12.	Istituto Figlie della Croce, Vasto (Chieti)	1,75 %
13.	Casa Divina Provvidenza, Sassari	2,61 %
14.	Casa dei Bambini del S. Cuore, La Spezia	1,75 %
15.	Asilo Infantile « S. Giovanni Bosco », Bosio (Alessandria)	1,00 %
16.	Opera Universale di Bontà e di Fraternità, Piccola Casa di Carità, Pace e Bene, Novi Ligure (Alessandria)	1,00 %
17.	Pio Ospizio S. Michele, Nogara (Verona)	1,75 %
18.	Opera Protezione della Giovane, Porta Rocca (La Spezia)	3,48 %
19.	Pie Case di Ricovero ed Industria, Como	2,61 %
20.	Ricovero di Mendicità, Chiavenna (Sondrio)	3,48 %
21.	Asilo Infantile Comunale « Enrico Ruspoli », Nemi (Roma)	1,00 %
22.	Opera SS. Vergine di Pompei - Istituto Fassitomo per Giovani Orfani e Derelitti, Genova	3,48 %
23.	Istituto di Geologia e Paleontologia della Università di Bologna (per le grotte di Castellana)	1,75 %
24.	Casa « Divina Provvidenza », Piedimonte d'Alife (Caserta)	1,00 %
25.	Associazione Partigiani Italiani, Trieste	1,74 %
26.	Istituto Medaglia d'Oro « Licio Visintini » per gli Orfani dei Marinai, Palombina Nuova (Ancona)	1,75 %
27.	Piccola Opera della Divina Provvidenza « Don Orione » - Orfanotrofio S. Cuore - Mons. Gentili, Fano (Pesaro)	1,75 %
28.	Orfanotrofio Convitto « S. Francesco », Nocera Umbra (Perugia)	2,61 %
29.	Unione Assistenza Meridionale, Ventimiglia (Imperia)	2,61 %
30.	Ospedale della Beata Vergine della Misericordia, Verrucchio (Forlì)	1,75 %
31.	Pensionatò Universitario « Igino Righetti », Bologna	2,61 %
32.	Associazione Partigiani, Osoppo (Udine)	1,75 %

33. Opera di Assistenza Post-Sanatoriale per la qualificazione e l'addestramento professionale della gioventù, Roma 2,61 %
34. Asilo Infantile, Caminata (Piacenza) 1,00 %
35. Seminario Vescovile, Montalcino (Siena) . . . . 1,75 %
36. Istituto N. S. di Lourdes, Casale Monferrato (Alessandria) . . . . . 1,75 %
37. Seminario Vescovile dei Marsi, Avezzano (L'Aquila) . . . . 1,75 %
38. Opera Diocesana di Assistenza, Bologna . . . . 2,61 %
39. Istituto « Madonna di Galloro », Ariccia (Roma) . . . . 1,75 %
40. Ricovero « J. Ottolenghi », Acqui Terme (Alessandria) . . . . . . 1,75 %
41. Ospizio S. Luigi dei Salesiani, Ancona 1,75 %
42. Collegio S. Giuseppe, Pollenza (Macerata) . . . . 2,61 %

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 119. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1959.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Firenze n. 11424, in data 24 luglio 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per dimissioni, del sig. Barsanti Dino, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla C.I.S.L. con il sig. Russo Pierino;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Russo Pierino è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Barsanti Dino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5030)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 3 luglio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Patrizio Corvi, Console onorario di Costa Rica a Milano.

(5015)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Menfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 72, il comune di Menfi (Agrigento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6 375 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5066)

Autorizzazione al comune di Realmonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1959, registro n. 19 Interno, foglio n. 400, il comune di Realmonte (Agrigento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 980 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5067)

Autorizzazione al comune di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 23 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 86, il comune di Brancaleone (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13 040.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5068)

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 87, il comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 34 500 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5069)

Autorizzazione al comune di Portigliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 205, il comune di Portigliola (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18 620 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5070)

Autorizzazione al comune di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 9, il comune di Cineto Romano (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 625 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5071)

Autorizzazione al comune di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 14 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 8, il comune di Marano Equo (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5072)

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 9 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 7, il comune di Rocca Santo Stefano (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 800 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5073)

Autorizzazione al comune di Civita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 19 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 78, il comune di Civita (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 120 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5074)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 23 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 79, il comune di Panettieri (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 540 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5075)

Autorizzazione al comune di Fumone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 9 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 203, il comune di Fumone (Frosinone) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10 730 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5076)

Autorizzazione al comune di Sabaudia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 2, il comune di Sabaudia (Latina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12 170 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5077)

Autorizzazione al comune di Rizziconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 6, il comune di Rizziconi (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8 900 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5078)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 19 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 85, il comune di Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9 250 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5079)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di irrigazione e di miglioramento fondiario « Cavo Torre », con sede nel comune di Torre de' Picenardi (Cremona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 13537, in data 5 settembre 1959, sono state approvate le modifiche agli articoli 10, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 24 e la soppressione dell'art. 17 dello statuto rettificato del Consorzio di irrigazione e di miglioramento fondiario « Cavo Torre », con sede nel comune di Torre de' Picenardi (Cremona), deliberate dall'assemblea dei consorziati del 15 febbraio 1959, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(5098)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in San Pancrazio Salentino (Brindisi).

Con decreto Ministeriale n. 300 8/61672 in data 5 settembre 1959, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di San Pancrazio Salentino (Brindisi), di un terreno della superficie di mq. 1675, sito in San Pancrazio Salentino (Brindisi), indicato nel catasto comunale al foglio n. 40, particella 20/B e 110/B, del periziato valore di L. 3 350 000, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(5088)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia del comune di Trapani.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 1° settembre 1959, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 13 015, sita nella spiaggia del comune di Trapani, non ancora censita nel catasto del comune di Trapani in quanto di nuova formazione.

(5085)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'ammortamento del Debito redimibile 5 % - 1954

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1959, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, nella sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª, del Debito redimibile 5 % - 1954.

Successivamente, il giorno 10, nella medesima sala e alla stessa ora sarà provveduto alla prima estrazione di una serie, che sarà rimborsata a partire dal 1° gennaio 1960.

La serie sorteggiata sarà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(5087)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	653599	980 —	*Capialbi Cordopatri* Maria Teresa di Vito moglie di Benedetto Patroni Griffi, dom a Formia (Caserta) dotale.	*Capialbi* Maria Teresa di Vito moglie di Benedetto Patroni Griffi, dom. a Formia (Caserta) dotale.
Red. 3,50 % (1936)	10880	1.035 —	Carone *Anastasia* di Vito moglie di *De Cicco* Mario, dom. a Polignano a Mare (Bari) dotale.	Carone *Annastasia* di Vito moglie di *Decicco* Mario, dom. a Polignano a Mare (Bari) dotale.
B. T. N. 5 % (1959)	7033	5.000 —	Talia *Teresa* di Pasquale moglie di Aquilino Antonio, dom. in Troia (Foggia). Vincolato per dote.	Talia *Teresiana* di Pasquale moglie di Aquilino Antonio, dom. in Troia (Foggia). Vincolato per dote.
Rendita 5 % (1935)	47002	880 —	Comi Giuseppina di Pietro minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Induno Olona (Como) usufrutto vitalizio a Maraschi *Adele* fu Simone, dom. a Como.	Comi Giuseppina di Pietro minore sotto la patria potestà del padre, dom ad Induno Olona (Como) usufrutto vitalizio a Maraschi *Maria Adele* fu Simone, dom. a Como.
Id.	47010	880 —	Comi Carlo di Pietro ecc., come sopra.	Comi Carlo di Pietro ecc., come sopra.
Id.	47004	880 —	Comi Angela di Pietro ecc., come sopra.	Comi Angela di Pietro ecc., come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	6445	8.750 —	Cucchetti Olga fu Arturo minore sotto la patria potestà della madre Delmatti *Teresita* ved. Cucchetti, dom. in Busto Arsizio (Varese).	Cucchetti Olga fu Arturo minore sotto la patria postestà della madre Delmatti *Teresa* ved. Cucchetti, dom. in Busto Arsizio (Varese).
Id.	8008	8.750 —	Cucchetti Alessio fu Arturo ecc., come sopra.	Cucchetti Alessio fu Arturo ecc., come sopra.
Id.	3217	5.000 —	Bianchi Luigi fu Serafino minore sotto la patria potestà della madre Volonté *Angelina* fu Francesco ved. Bianchi, dom. a Casnate (Como).	Bianchi Luigi fu Serafino minore sotto la patria potestà della madre Volonté *Rosa Angela* fu Francesco ved. Bianchi, dom. a Casnate (Como).
Id.	3218	1.750 —	Bianchi Luigi fu Serafino minore sotto la patria potestà della madre Volonté *Angelina* fu Francesco ved. Bianchi, dom. a Casnate (Como) usufrutto a Volonté *Angelina* ecc.	Bianchi Luigi fu Serafino minore sotto la patria potestà della madre Volonté *Rosa Angela* fu Francesco ved. Bianchi, dom. a Casnate (Como) usufrutto a Volonté *Rosa Angela* ecc.
Rendita 5 % (1935)	176740	355 —	Canitano *Pierino* di Saverio minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	Canitano *Pietro* di Saverio ecc., come contro.
Id.	180966	500 —	*Olivieri* Vincenza Antonietta di Aniello e di Marchiano Angela, dom. a Genova.	*Oliviero* Vincenza Antonietta di Aniello e di Marchiano Angela, dom. a Genova.
Cons. 3,50 % (1906)	623457	700 —	Amato Clotilde di *Cosimo* moglie di Amato Gennaro di Angelo Raffaele, dom. in Napoli dotale.	Amato Clotilde di *Cosmo* ecc., come contro.
Id.	813726	794,50	Croce *Caterina di Tommaso Giuseppe Stefano* minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Casalpusterlengo (Milano).	Croce *Catterina di Stefano* minore sotto la patria potestà del padre, dom. ecc., come contro.
Id.	838847	94,50	Cavagnaro *Luciana* fu Roberto minore sotto la patria potestà della madre Frumento Ines di Alessandro, dom. in Genova.	Cavagnaro *Anna Luciana* fu Roberto minore ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	409959	1.295 —	*Tornielli di Vergano Maria Luisa* fu *Galeazzo o Gagliazzo* moglie di Paganuzzi Mariano, dom. a Novara, dotale.	*Tornielli Maria Luigia* fu *Marco Galeazzo* moglie di Paganuzzi Mariano, dom. a Novara, dotale.
B. T. N. 5 % (1959)	1147	2.250 —	Pinzarrone Maria fu *Errico* minore sotto la patria potestà della madre Margherita Giovanna di Carmine ved. Pinzarrone, dom. a Napoli.	Pinzarrone Maria fu *Enrico* minore ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Ric. R. 5 % Serie 14	7068	500 —	Venturini Luigi fu Alfieri minore sotto la patria potestà della madre Biggio *Ines* di Girolamo ved. Venturini.	Venturini Luigi fu Alfieri minore sotto la patria potestà della madre Biggio *Maria Ines* di Girolamo ved. Venturini.
Id. Serie 16	7069	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	800744	2.394 —	Pezza de *Pevignano Angela* Maria di Francesco moglie di Gatte Eugenio Gastone fu Eugenio, dom. a Torino, dotale.	Pezza de *Pavignano Angiola* Maria di Francesco moglie di Gatte Fugenio Gastone fu Eugenio, dom. a Torino, dotale.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 20 agosto 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(4793)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 14 settembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	651,45	650,75	652 —	651,10	650,90	650,75	651,35	650,75	651 —	650,75
Fr. Sv.	143,55	143,465	143,45	143,125	143,40	143,47	143,43	143,46	143,54	143,46
Kr. D.	39,93	89,91	89,96	89,83	89,90	89,92	89,92	89,91	89,90	89,91
Kr. N.	86,92	86,91	86,94	86,9275	86,95	86,91	86,92	86,91	86,90	86,91
Kr. Sv.	119,93	119.91	119,93	119,93	119,90	119,94	119,9275	119,95	119,93	119,93
Fol.	164,15	164,12	164,145	164,13	164 —	164,14	164,09	164,15	164,15	164,15
Fr. B.	12,40	12,40	12,40	12,43	12,395	12,40	12,40	12,42	12,40	12,40
Fr. Fr.	126,59	126,57	126,58	126,57	126,55	126,58	126,56	126,58	126,55	126,57
Lst.	1739,10	1739 —	1739 —	1739,125	1738,80	1738,75	1738,975	1738,85	1739 —	1738,85
Dm. occ.	148,32	148,30	148,30	148,30	148,25	148,30	148,29	148,30	148,30	148,30
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,05	24 —	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05

Media dei titoli del 14 settembre 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,80
Id. 3,50 % 1902	70,20
Id. 5 % 1935	101,75
Redimibile 3,50 % 1934	91,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,65
Id. 5 % 1936	99,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,50

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 settembre 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	651,225
1 Franco svizzero	143,446
1 Corona danese	89,927
1 Corona norvegese	86,926
1 Corona svedese	119,929

1 Fiorino olandese	164,11
1 Franco belga	12,403
100 Franchi francesi	126,569
1 Lira sterlina	1739,05
1 Marco germanico	148,296
1 Scellino austriaco	24,052

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a quattordici posti di volontario nella carriera commerciale

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341;

Visto l'art 23 del regolamento approvato con il regio decreto 31 marzo 1941, n 598;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di volontario nella carriera commerciale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

I) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

II) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3,

III) laurea in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in giurisprudenza o in scienze politiche, conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato, o laurea in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia, o laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;

IV) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

V) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e sempreché non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera commerciale,

VI) attitudine professionale, di cui all'art 223, lettera b) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, da accertarsi nei modi indicati nel successivo art 5

Possono essere ammessi al concorso gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che si trovano nelle condizioni previste dall'art 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art 3

Il limite massimo di età, indicato nel n II) del precedente art 2, è elevato

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge,

e) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n 178;

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università o di Istituti di istruzione universitaria, il limite massimo di età è elevato entro i termini indicati nell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 1950, n 465,

Nei casi indicati dal n 1) al n. 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge,

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n .1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risieda all estero.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita, l'aspirante che, pur avendo superato l'età di trenta anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) di quale titolo di studio sia in possesso, specificando presso quale Università o Istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) se coniugato, il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) se, e in quali lingue estere, oltre quelle obbligatorie (francese ed inglese), l'aspirante desideri sostenere le prove facoltative scritte o orali, o entrambe le prove come indicato nel successivo art. 8;

d) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego,

e) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante dovrà allegare i seguenti documenti, anche se egli sia dipendente di ruolo dello Stato:

I - *a*) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato «abile arruolato» copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità militare,

b) se sia stato dichiarato riformato o rivedibile: certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune competente e provvisto del visto di conferma del commissario di leva, o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, da cui risultino le indicazioni relative alle cause che hanno determinato la dichiarazione di inabilità permanente o temporanea al servizio militare,

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune competente o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana;

II - Certificato medico su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima, e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per cause di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera commerciale: tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da sanitario di sua fiducia.

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione in qualsiasi momento.

I documenti indicati nei precedenti numeri I e II devono essere rilasciati in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Il requisito dell'attitudine professionale di cui all'art. 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dar prova della propria attitudine ad orientarsi nei principali problemi internazionali in relazione agli aspetti economici e commerciali.

Il colloquio si svolgerà con la Commissione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341.

La data fissata per il colloquio che avrà luogo presso il Ministero degli affari esteri, sarà comunicata individualmente agli aspiranti non meno di dieci giorni prima.

Gli aspiranti dovranno presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio,

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale,

4) porto d'armi,

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in cinque prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) diritto privato, con particolare riguardo al diritto commerciale;

b) economia politica, politica economica e finanziaria, tecnica bancaria e tecnica commerciale (commercio interno, commercio internazionale),

c) tecnica degli scambi e degli accordi commerciali di pagamento,

d) lingua francese,

e) lingua inglese.

L'esame orale verterà oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte anche sulle seguenti:

1) diritto internazionale pubblico e privato;

2) diritto costituzionale ed amministrativo,

3) geografia commerciale,

4) elementi di merceologia,

5) legislazione doganale e valutaria;

6) statistica.

Le tesi dei programmi d'esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 7.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.

Sono ammessi alla prove orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata del punteggio riportato nelle prove scritte di lingue facoltative di cui al successivo art. 8, e dal voto riportato nella prova orale eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative.

Art. 8.

In aggiunta alle prove obbligatorie nelle lingue francese ed inglese, l'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta o orale, o ad entrambe le prove, nelle lingue tedesca, russa, spagnola ed araba, nonchè alla sola prova orale in altre lingue.

Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle lingue facoltative sopra indicate il concorrente può conseguire un massimo di 2 punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1, 2. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prove orale.

Per le prove orali di lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 punti per ciascuna lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1, 2. In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di otto punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in questa ultima la sufficienza.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 6, quattro ore per svolgere quelli di lingua estera.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi, la prova orale durerà complessivamente non meno di un'ora.

Le prove scritte delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative consistono in una composizione con l'uso del vocabolario; quelle orali, prevalentemente in una conversazione nella lingua estera con l'esaminatore.

I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame forniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel precedente art. 5.

Art. 10.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai fini della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della comunicazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 247 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100.

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e i prigionieri di guerra, dovranno produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il modello 69 *ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *d*) dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina ad assistente universitario, la continuità e la qualità del servizio prestato;

r) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100.

I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art. 3, dovranno presentare inoltre, gli appositi documenti specificati nel precedente art. 12, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

2) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200; se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) titolo di studio,

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 100 (rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono) dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro, valutati, a norma dell'art 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito nonchè i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera commerciale per prestare il servizio di prova stabilito dall'articolo 224 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Il volontario, che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 13 febbraio 1959

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1959
Registro n. 126 Esteri, foglio n. 200. — BAGNOLI

TABELLA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

I. — *Diritto privato, con particolare riguardo al diritto commerciale*

1. Nozione e fondamento del diritto. Principi generali. Partizione del diritto Fonti del diritto. La codificazione.

2. Interpretazione delle norme giuridiche. Limiti di efficacia delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo: definizioni, caratteri e categorie. Acquisto, perdita e modificazione dei diritti.

3. Il negozio giuridico. Classificazione dei negozi. Elementi del negozio. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto, la causa e la forma del negozio. Vicende del negozio: nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.

4. Persone fisiche. Capacità giuridica e capacità di agire. Diritti della personalità. Gli istituti di tutela della persona fisica. Stato civile.

5. Persone giuridiche. Requisiti di esistenza. Capacità e rappresentanza.

6. Famiglia. Matrimonio, filiazione ed adozione.

7. Successioni: concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte. Donazione.

8. Diritti reali, nozione e classificazione delle cose e dei beni. Proprietà: modi di acquisto e perdita della proprietà. Comunione e condominio. Servitù. Possesso.

9. Diritti di obbligazione Concetto ed elementi dell'obbligazione. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione dell'obbligazione.

10. Contratti in generale. Classificazione dei contratti. Principali tipi di contratto.

11. Contratto di trasporto.

12. Contratti bancari e di conto corrente. Legislazione sulle banche e sulle borse.

13. Contratto di assicurazione. Legislazione in materia di istituti di assicurazione.

14. Contratto di mandato: contratti di commissione, di spedizione, di agenzia.

15. L'impresa: l'imprenditore, l'agenzia Le imprese commerciali. La società: concetti generali, elementi costitutivi del contratto di società La società per azioni costituzione, organi sociali, rapporti interni, rapporti con terzi. La società a responsabilità limitata Le cooperative, le mutue I consorzi.

16. Diritti sui beni immateriali: proprietà industriale, letteraria ed artistica, marchi, disegni, modelli e brevetti

17. Titoli di credito. cambiale ed assegno bancario Titoli rappresentativi delle merci.

18 Fallimento. Concordato preventivo Liquidazione coatta amministrativa

19. Proprietà della nave e dell'aeromobile. Esercizio della nave e dell'aeromobile.

20. Obbligazioni relative alla navigazione con particolare riguardo ai contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile.

21 Avarie comuni, assistenza, salvataggio e recupero Assicurazione dei rischi della navigazione. Garanzia delle obbligazioni relative alla navigazione

22 Tutela dei diritti trascrizione, prove, privilegi, garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

II — *Economia politica, politica economica e finanziaria, tecnica bancaria e tecnica commerciale (commercio interno, commercio internazionale).*

a) Economia politica.

1 I bisogni I beni. L'utilità La ricchezza Il reddito: formazione, distribuzione ed impiego del reddito. Il valore

2 L'equilibrio del consumatore La domanda individuale di beni a fecondità semplice, la domanda individuale di beni durevoli. Il risparmio individuale L'elasticità della domanda individuale La rendita del consumatore.

3. I fattori della produzione complementarietà e sostituibilità tra fattori della produzione Produttività media e produttività marginale di un fattore della produzione. La legge della produttività decrescente. L'ottimo impiego dei fattori della produzione La domanda dei servizi produttivi. Il costo obiettivo e il costo subiettivo Il costo fisso, il costo variabile, il costo totale, il costo medio e il costo marginale L'equilibrio dell'impresa in periodo lungo. L'equilibrio dell'impresa in periodo breve. La curva di offerta della singola impresa in condizioni di concorrenza. L'offerta a costi congiunti e a costi connessi.

4. Lo scambio dei beni. La domanda collettiva. L'offerta collettiva. L'elasticità della domanda e dell'offerta collettiva. Il mercato e le forme di mercato Il prezzo in condizioni di concorrenza. Il prezzo in condizioni di monopolio, di monopolio parziale, di duopolio, di oligopolio e di monopolio bilaterale.

5. La formazione del prezzo dei servizi produttivi in condizioni di concorrenza e in condizioni di monopolio. Le risorse naturali e la rendita. Il lavoro e il salario Il risparmio e l'investimento. Il capitale e il saggio di interesse. Le teorie dell'interesse. Saggi di interesse per prestiti a breve e a lunga scadenza. L'impresa, il rischio e il profitto.

6. Lo scambio e la moneta. Le funzioni della moneta. Classificazione della moneta. Moneta bancaria. Moneta comune. Il valore della moneta. La domanda e l'offerta di moneta. La velocità di circolazione della moneta. L'equazione dello scambio. I sistemi economici a moneta aurea e quelli a moneta inconvertibile.

7. Nozione e funzione del credito. Il credito, il risparmio e la moneta. Il credito alla produzione e il credito al consumo. Le banche come organi di credito. L'Istituto di emissione. La scuola bancaria e la scuola metallica. Le banche ordinarie di credito. Il credito bancario a breve scadenza, il credito industriale a media e a lunga scadenza. La liquidità bancaria. Il riscontro da parte della banca centrale. Gli strumenti di controllo della banca centrale. La politica dello sconto. Le operazioni sul mercato aperto. Il mercato monetario e il mercato finanziario. La speculazione commerciale e finanziaria. I cicli economici e la politica anticiclica.

8. Il movimento internazionale dei beni. Il movimento internazionale del capitale. Il movimento internazionale del lavoro. La bilancia dei pagamenti. La bilancia commerciale. La teoria dei costi comparati. La teoria della domanda-offerta internazionale.

9. Il cambio fra sistemi economici a moneta aurea. Il meccanismo dell'equilibrio fra sistemi economici a moneta aurea. Il cambio fra sistemi economici a moneta inconvertibile. Il meccanismo dell'equilibrio fra sistemi economici a moneta inconvertibile. Il problema della convertibilità e della trasferibilità monetaria.

10. I trattati di commercio. La clausola della nazione più favorita. Le tariffe e i dazi doganali. Gli effetti economici dei dazi. Importazione ed esportazione temporanea: il drawback. I premi. Il dumping. Il contingentamento. Il controllo dei cambi. Gli accordi di compensazione valutaria (clearings) Le compensazioni mercantili. Gli accordi di pagamento. Le aree li libero scambio e le aree preferenziali. Le unioni doganali. Le unioni economiche. Le aree valutarie.

11. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc). Il fondo monetario internazionale (I.M.F.) La Banca per la ricostruzione e lo sviluppo (I.B.R.D.). L'Organizzazione internazionale del commercio (I.T.O.) e l'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (G.A.T T.). L'Organizzazione internazionale del lavoro (I.L.O.). L'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.). L'Organizzazione europea per la cooperazione economica (O.E.C.E.). L'Unione europea dei pagamenti (E.P.U.). La Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.). La Commissione economica per l'Europa (E.C.E.). La Comunità economica europea. La Comunità europea per l'energia atomica.

12. Cenni sulla struttura economica e sulle condizioni economiche dei seguenti paesi: Italia, Stati Uniti, U.R.S.S., Regno Unito, Francia e Germania.

b) Politica economica e finanziaria:

1. Politica ed economia. I sistemi economici individualisti, i sistemi economici collettivisti, i sistemi economici misti. La politica economica e finanziaria dei sistemi economici misti.

2. La politica del consumo e la politica del risparmio. La politica del risparmio e la politica dell'investimento. La politica della produzione e delle partecipazioni statali. La politica anti-monopolistica.

3. La politica salariale e dell'occupazione: *a*) il salario e la produttività; *b*) il salario e l'occupazione; *c*) la disoccupazione e la lotta contro la disoccupazione; *d*) la politica migratoria, interna ed internazionale.

4. La politica monetaria e la politica creditizia: *a*) l'inflazione; *b*) la deflazione; *c*) la politica di stabilità del potere di acquisto.

5. La politica finanziaria: *a*) la pressione tributaria; *b*) la politica dei prestiti pubblici.

6. La politica di redistribuzione del reddito. La politica di sviluppo economico; il piano Vanoni. La politica dei trasporti.

7. La politica degli scambi con l'estero: politica liberista; politica protezionista, politica autarchica.

c) Tecnica bancaria e tecnica commerciale (commercio interno, commercio internazionale):

1. L'organizzazione delle banche di credito ordinario. Le operazioni delle banche di credito ordinario. Le operazioni attive: le operazioni di sconto, le aperture di credito, le anticipazioni su titoli e su merci. Le operazioni passive: i depositi bancari, i conti correnti passivi. La gestione bancaria: la liquidità, i tassi attivi e passivi, la gestione cambi; la gestione fidi, la gestione titoli. Il finanziamento del commercio estero.

2. Organizzazione, ubicazione e dimensione dell'impresa commerciale. La gestione degli acquisti e delle vendite. Le scorte. La pubblicità. I costi di distribuzione nel commercio in grosso e al dettaglio, interno e internazionale. Raccolta, trasporto, immagazzinamento delle merci. Conservazione, alterazione e impiego delle merci. Sofisticazioni, surrogazioni e sostituzioni. I prodotti tipici e la loro tutela. L'espansione commerciale mediante creazione di filiali all'estero.

III. — *Tecnica degli scambi e degli accordi commerciali di pagamento*

1. Le negoziazioni in cambi, a pronti e a termine, in regime di mercato libero e di mercato controllato. Gli arbitraggi in cambi: cambio diretto e cambio indiretto (cross-rate). Le operazioni su merci. Le aperture di credito documentate.

2. Il regolamento degli scambi commerciali con l'estero: *a*) in valuta libera; *b*) col sistema della compensazione generale (clearing); *c*) col sistema della compensazione privata e con quello di affari globali; *d*) col sistema degli affari di reciprocità; *e*) con le operazioni franco-valuta.

3. Merci soggette a controllo all'esportazione e contingenti relativi.

4. Criteri di ripartizione delle licenze di importazione e di esportazione: garanzie di utilizzo, rinnovo, ecc.

5. Criteri di limitazione alle importazioni contingenti specifici e globali, contingenti doganali, stagionalità, calendario dei prodotti agricoli.

6. Accordi commerciali e di pagamento recentemente conclusi dall'Italia.

7. Le disposizioni tipiche e le modalità di controllo degli accordi di pagamento e degli accordi di compensazione e di pagamento. La tecnica ed il funzionamento degli accordi di compensazione e di pagamento a base multilaterale conclusi fra i Paesi dell'O.E.C.E. Il sistema della lira multilaterale.

8. Liberalizzazioni convenzionate nel quadro dell'O.E.C.E. e liberalizzazioni concesse in via autonoma (importazioni a dogana). Contingenti di salvaguardia. I più recenti sviluppi del processo di liberalizzazione degli scambi europei: Comunità economica europea.

IV. — *Diritto internazionale pubblico e privato*

a) Diritto internazionale pubblico:

1. Struttura della Comunità internazionale. Principi ispiratori e caratteri del suo ordinamento. L'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.

2. Le norme dell'ordinamento internazionale e i loro caratteri. *Validità ed efficacia delle norme internazionali.*

3. I soggetti La personalità internazionale degli Stati. Soggetti internazionali diversi dagli Stati. Personalità delle unioni di Stati. Gli stati giuridici soggettivi internazionali.

4. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali. Organi di Istituzioni internazionali e organi internazionali.

5. I fatti giuridici. Atti giuridici. Accordi. Fatti illeciti. La responsabilità internazionale.

6. La sovranità territoriale degli Stati. Diritti su territori altrui.

7. Limiti dell'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno.

8. Trattati collettivi e bilaterali concernenti la cooperazione internazionale nel campo economico e commerciale. Le istituzioni europee di cooperazione e integrazione economica: O.E.C.E., U.E.P., C.E.C.A., Comunità economica europea, Comunità europea per l'energia atomica, ecc.

9. Procedimenti di soluzione delle controversie internazionali. Arbitrato. Corte internazionale di giustizia. Procedimenti per la tutela dei diritti. Autotutela. Tutela associata.

10. Lo stato di guerra e il rapporto di neutralità.

b) Diritto internazionale privato:

1. Nozioni generali: natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato. Interpretazione e limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. Lo adattamento delle norme straniere richiamate. Persone. Rapporti di famiglia. Diritti reali. Successioni. Donazioni. Obbligazioni. Forma degli atti.

2. Il *diritto commerciale* (*con particolare riguardo ai contratti e alle società commerciali*) e il diritto marittimo ed aereo internazionale. Convenzioni relative al diritto internazionale privato che interessano il campo economico e commerciale.

3. Nozioni fondamentali di diritto processuale civile internazionale (limiti della giurisdizione italiana e riconoscimento delle sentenze straniere).

4. Nozioni di diritto internazionale tributario.

V. — *Diritto costituzionale ed amministrativo*

1. Concetto e partizione del diritto pubblico.
2. Lo Stato: elementi e potestà. Caratteristiche generali dello Stato moderno. La personalità giuridica e le funzioni dello Stato; la divisione dei poteri Struttura dello Stato: forme di Stato e forme di Governo.
3. La rappresentanza politica. L'ordinamento costituzionale italiano. Gli organi: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo. L'ordinamento regionale La Corte costituzionale.
4. La funzione legislativa: forme dell'attività legislativa, legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.
5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzia della magistratura.
6 Il diritto amministrativo e le sue fonti. Concetto di pubblica Amministrazione e di organo.
7. L'organizzazione amministrativa. L'Amministrazione diretta centrale e locale L'Amministrazione autarchica· enti territoriali e non territoriali. Organi attivi, organi consultivi, organi di controllo.
8. I mezzi dell'azione amministativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione
9 Gli atti amministrativi classificazione e tipi
10 La giustizia nell'Amministrazione: tutela dei diritti e interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

VI. — *Geografia commerciale*

1. Geografia della produzione Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande Le industrie relative I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciu L'allevamento ed i suoi prodotti Il bosco e la pesca Distribuzione geografica della produzione dei minerali I combustibili· carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica
2 Geografia del commercio e delle comunicazioni I grandi mercati di importazione e di esportazione Le correnti commerciali e il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo e alla consistenza attuale del commercio italiano Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne dell'industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime e aeree.

VII. — *Elementi di merceologia*

Merci e mercati Marchi Materie prime, Prodotti naturali e prodotti artificiali Combustibili Carboni Petroli Prodotti di elaborazione del combustibili e dei petroli Materie prime e prodotti organici Prodotti alimentari vegetali ed animali Le industrie agrarie e chimico-agrarie. zuccheri, alcoli, grassi. Materie prime e prodotti metallurgici. L'industria chimica inorganica. Fibre tessili naturali e artificiali Prodotti sintetici.

VIII — *Legislazione doganale e valutaria*

a) Regimi doganali in genere·
Tariffa generale (autonoma) e tariffa convenzionale Trattati di commercio e accordi di contingentamento e di pagamenti. Clausola della Nazione più favorita. Tariffe preferenziali, differenziali e dazi di rappresaglia.
b) Regime doganale italiano·
Dogane e loro classificazione. Destinazioni doganali e relative operazioni. Diritti di confine e diritti doganali Zone franche, punti franchi, depositi franchi, magazzini generali e depositi doganali. Contravvenzioni e contrabbando doganali.

IX — *Statistica*

Il metodo statistico e i suoi procedimenti. Rilevazione dei dati. Serie statistiche Medie Indici Rappresentazioni grafiche Interpolazione, extrapolazione Interpretazione dei risultati Correlazione. Movimenti tendenziali e ciclici. Fonti statistiche italiane.

Roma, addì 12 febbraio 1959

Il Ministro. FANFANI

(4780)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di ispettore aggiunto di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di ispettore aggiunto di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dell'Ispettorato tecnico dell'industria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 237 del 1° ottobre 1958, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 5 e 6 ottobre 1959, con inizio alle ore 8.

(5119)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 238 del 2 ottobre 1958, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n 4, nei giorni 16, 17, 19, 20 e 21 ottobre 1959, con inizio alle ore 8.

(5120)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,
Visto il decreto Ministeriale n 17325 del 15 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1959, al registro numero 2, foglio n 164, con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici,
Ritenuto che occorre fissare il diario delle prove scritte del concorso in parola,

Decreta.

Le prove scritte del concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito con decreto Ministeriale n 17325 citato nelle premesse. avranno luogo in Roma nel Palazzo dei Congressi dell E U R., nei giorni 20 e 21 novembre 1959.

Roma, addì 27 agosto 1959

Il Ministro TOGNI

(5107)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina della Commissione esaminatrice delle prove scritte, orali e pratiche per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista a bordo di navi mercantili, per la sessione ordinaria del 1959.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 6 febbraio 1942, n 128, che stabilisce le norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili;
Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n 1003, contenente il regolamento di applicazione della legge sopra citata,

Visto il decreto Ministeriale 29 gennaio 1954, relativo ai programmi di esami per il conseguimento dei certificati internazionali a bordo di navi mercantili,

Considerato che la sessione ordinaria degli esami stessi per il 1959 ha avuto inizio in data 1° aprile 1959;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della Commissione di esami a norma dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128,

Vista la designazione dei componenti per la geografia e per la lingua inglese, fatta dal Ministero della pubblica istruzione - Gabinetto - col foglio n 9527 del 17 luglio 1959,

Vista la designazione del proprio rappresentante fatta dal Ministero della difesa-Marina con il foglio n. 35040 del 3 luglio 1959,

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice delle prove scritte orali e pratiche per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista a bordo di navi mercantili, nella sessione ordinaria del 1959, e costituita come segue

Bigi dott ing Augusto, ispettore generale tecnico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, presidente,

Petti dott ing Angelo, ispettore tecnico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro,

Beer prof Arturo Sergio, membro per la geografia;

Del Duca prof Luigi, membro per la lingua inglese,

Mariani ten cem Carlo, del Ministero della difesa-Marina, membro,

Cardea rag Mario, primo perito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro supplente

Funge da segretario della Commissione il rag Alvaro Manente, vice segretario (X-B) del Servizio XI Radio, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Ai componenti della Commissione esaminatrice sarà corrisposto per ogni seduta, il gettone di presenza, previsto dalle vigenti disposizioni

La spesa relativa sarà imputata al cap. 40, art 1, del bilancio passivo dell'esercizio in corso 1959-1960

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 1° luglio 1959

Il Ministro SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1959
Registro n 54 *Ufficio riscontro poste e telecom*, *foglio n* 211

(5121)

PREFETTURA DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il decreto prefettizio n 370 in data 30 dicembre 1957, con il quale venne indetto un pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1957,

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854, che sostituisce l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265,

Visto l'art. 13 del precitato decreto Presidenziale n. 854 che modifica l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per quanto riguarda la scelta del componente la Commissione giudicatrice di cui alla lettera *c*),

Viste le terne proposte dal componente organo di categoria e dai Comuni interessati,

Decreta.

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1957, è costituita come segue:

Presidente:
Ricottilli dott Tito, vice prefetto.

Componenti:
Cotta Ramusino dott Ferruccio, medico provinciale;
Penati prof dott. Fausto, docente in clinica medica;
Frattini prof. dott. Pier Giuseppe, docente in clinica chirurgica,
Marengo prof. dott. Giorgio, medico condotto.

Segretario:
Mineo dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Torino, addì 25 agosto 1959

Il prefetto: SAPORITI

(5043)

PREFETTURA DI FOGGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto prefettizio n 21332 del 22 aprile 1959, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 30 dicembre 1958;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1957, e costituita come segue:

Presidente.
Matteucci dott Ruggero, vice prefetto vicario.

Componenti
Raheli dott Angelo, medico provinciale,
Volpe prof. Amilcare, docente in ostetricia e ginecologia;
Bellusci dott Costantino, specialista in ostetricia,
Gavioli Emma, ostetrica condotta titolare di Sannicandro Garganico

Segretario:
De Stasio dott F Paolo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Foggia

Foggia, addì 6 agosto 1959

Il prefetto LONGO

(5092)

PREFETTURA DI MODENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il decreto prefettizio in data 21 aprile 1959, n 17730 Div 3ª san, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1958,

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo,

Viste le designazioni fatte dall'Ordine provinciale dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265,

Visto l'art 50 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 584,

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1958, è costituita come segue.

Presidente

Chiesi dott Alceo, vice prefetto

Componenti·

Renzulli dott. Alberto, medico provinciale;

Macciotta prof Massimo, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Modena,

Barbanti Silva prof. Edgardo, libero docente in ostetricia;

Bicocchi Marta, ostetrica condotta.

Segretario·

Marino dott. Ernesto, funzionario dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data del presente decreto e avrà la sua sede in Modena

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo di questa Prefettura.

Modena, addì 8 agosto 1959

Il prefetto. CERUTTI

(5042)

PREFETTURA DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 47266 San. del 31 dicembre 1958, col quale sono stati indetti i concorsi ai posti di sanitario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958,

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto,

Viste le terne segnalate dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1958, è così costituita·

Presidente:

Cupaiuolo dott. Nicola, vice prefetto.

Componenti:

Lupi dott. Alessandro, medico provinciale;

Pellegrini prof. dott. Giuseppe, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Pavia;

Donati prof. dott. Salvatore, direttore dell'Istituto di patologia chirurgica dell'Università di Pavia;

Rossi prof. dott. Vittorio, medico condotto.

Segretario:

Mignone dott. Vincenzo, consigliere di 2ª classe presso questa prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Pavia, addì 5 settembre 1959

Il prefetto AEGNI

(5093)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Visto il proprio decreto n. 5646 in data 18 luglio 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per il conferimento di tre posti di ufficiale sanitario consorziale, vacanti in provincia di Grosseto;

Visto il decreto n 5647, di pari data, con il quale è stato provveduto alla nomina ad ufficiale sanitario consorziale, in via di esperimento, per un biennio, dei primi tre classificati;

Considerato che il dott. Giovannini Pier Luigi (2° classificato, nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Manciano ed Uniti) ed il dott Guerra Mauro (3° classificato, nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Massa Marittima ed Uniti), hanno comunicato di rinunziare alle rispettive nomine,

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altri candidati idonei, che seguono immediatamente nell'ordine in graduatoria;

Viste le domande di partecipazione al concorso a suo tempo presentate dai concorrenti risultati idonei, con l'indicazione delle sedi vacanti, in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, nonchè gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti concorrenti rispettivamente classificatisi al 4° ed al 5° posto nella graduatoria degli idonei nel concorso in premessa indicato, sono nominati, in via di esperimento, per un biennio, al posto di ufficiale sanitario consorziale presso il Consorzio di vigilanza igienica e profilassi a fianco di ciascun nominativo indicato:

1) Barro dott. Giovanni: Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Massa Marittima con Montieri,

2) Marceca dott. Giuseppe· Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Manciano, con Magliano e Scansano

I predetti sanitari dovranno assumere servizio presso i rispettivi Consorzi entro e non oltre il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente decreto, con avvertenza che, in difetto, saranno dichiarati rinunziatari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Grosseto, all'albo della prefettura di Grosseto, ed agli albi dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 7 settembre 1959

Il medico provinciale dirigente· CAMPORESE

(5040)

FETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.